



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2013
(OR. en)**

14544/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0269 (NLE)**

**MIGR 98
COAFR 304
OC 541**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 1.2.2013

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica del Capo Verde per l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ("accordo"). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.
- (2) È opportuno che l'accordo sia firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ("accordo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo^{1*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
^{*} Delegazioni: cfr. documento st 14759/12.